

ha presentato un petitum di € 29.184.112,80 che rappresentano oltre il 100% dell'importo iniziale dei lavori.

5.34. Da considerare che il ricorso all'art. 31bis, è previsto ogni qualvolta le riserve dell'impresa raggiungano il 10% dell'importo netto contrattuale. Si sarebbe quindi dovuto attivare, da parte del Responsabile del procedimento, detta procedura fin dal 18 novembre 1996, all'atto dell'iscrizione della riserva n. 4, che elevava il contenzioso a complessive € 3.644.194,32 che costituivano il 13% dell'importo contrattuale. Così pure i successivi interventi che andavano attivati ogniqualvolta la somma richiesta, derivante dalla sottoscrizione delle riserve, raggiungeva il 10% dell'importo netto contrattuale. Non risulta che ciò sia avvenuto.

5.35. In data 21 ottobre 2002 viene costituita la Commissione di collaudo (dopo dieci anni dalla stipula del contratto), al fine di acquisire il parere sulle riserve dell'impresa esecutrice.

In data 31 ottobre 2002, dieci giorni dopo, si costituisce il Collegio arbitrale.

In data 9 gennaio 2003, si acquisisce la relazione della Commissione di collaudo con il proprio parere sulle riserve che riconosce nella misura di € 7.621.520,41 per quota capitale oltre a € 766.406,28 per accessori, per un totale complessivo di € 8.387.926,69, misura esattamente uguale al quantum precedentemente riconosciuto, sia dal Responsabile del procedimento che dal Direttore dei lavori, nelle relative relazioni. In data 17 gennaio 2003, il difensore dell'ANAS, rappresenta l'intenzione dell'Impresa di transigere sulla base di € 9.399.515,56, esclusa IVA, purché il tutto avvenisse prima dell'emissione del lodo al fine di evitare le spese connesse al

prosieguo dell'arbitrato.

In data 22 maggio 2003, nella relazione illustrativa dello stato dell'arte al Presidente-Amministratore dell'ANAS, i relatori della Direzione Lavori fanno presente di aver acquisito anche il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato la quale si è favorevolmente espressa, per una soluzione extragiudiziale della vertenza, al riconoscimento di complessive € 8.150.404,25.

5.36. Da tenere presente, a questo punto, che a fronte dell'importo complessivo dell'appalto di € 40.681.135,74, esclusa IVA, la ditta esecutrice avrebbe accettato un compenso ridotto a meno di un quinto di quanto richiesto, lasciando trasparire la «pretestuosità» dell'iniziale domanda.

5.37. In data 19 giugno 2003, il Presidente dell'ANAS concordando con quanto stabilito dall'Avvocatura, disponeva per i conseguenti provvedimenti autorizzando il difensore dell'ANAS a chiudere transattivamente la vertenza sulla base di € 8.150.404,25.

In data 23 giugno 2003 l'impresa Locatelli rifiutava la proposta, così come autorizzata controproponendo la nuova misura sulla base di € 10.400.000,00.

In data 3 luglio 2003, il difensore della società faceva pervenire una nota nella quale esponeva un nuovo accordo raggiunto con la ditta appaltatrice sulla base della misura, onnicomprensiva, ridotta a € 9.400.000,00 oltre IVA.

La relazione al Presidente-Amministratore – documento privo della data – di esposizione dei fatti non ha avuto seguito.

In data 8 luglio 2003, si è svolta l'udienza per la discussione della vertenza.

In data 1 agosto 2003, veniva sottoscritto il lodo con il quale si condannava l'ANAS al pagamento di € 10.921.839,65 oltre IVA,

e i 2/3 delle spese di funzionamento (collegio arbitrale, C.T.U., E C.T.P.)

5.38. Al riguardo, occorre rilevare che l'esame delle riserve, sottoscritte dall'impresa esecutrice, ha richiesto, per la Commissione di collaudo, un periodo di tempo pari a circa due mesi e mezzo di lavoro, dalla data della sua costituzione (21 ottobre 2002) a quella dell'emesso parere (9 gennaio 2003). Per l'esame delle stesse materie, oggetto di vertenza, il Collegio arbitrale ha impiegato un tempo pari a circa 9 mesi di lavoro dalla data della sua costituzione (31 ottobre 2002) a quella del lodo (1 agosto 2003).

5.39. In data 8 agosto 2003, l'avvocato difensore dell'ANAS faceva presente che l'Impresa avrebbe sottoscritto una transazione, con rinuncia agli interessi, nonché all'impugnazione del lodo, purché il pagamento dell'importo riconosciuto dal lodo stesso avvenisse entro il perentorio termine del 15 agosto 2003. Tale importo è riconducibile nella misura di € 10.820.000,00, oltre IVA.

Nella rituale relazione al Presidente dell'ANAS - sottoscritta anche dal Direttore Generale in data 18 settembre 2003 - per il proprio concordato parere e per l'autorizzazione ad adottare i provvedimenti successivi, necessari a dare esecuzione al pagamento, non si rileva la firma del Presidente.

In conclusione, qualora si fosse data esecuzione al pagamento di € 10.246.000,00, oltre IVA, ed il 50% delle suddette spese di funzionamento l'Impresa avrebbe accettato, anche in questo caso, un importo ridotto ad un terzo di quanto originariamente richiesto (€ 29.184.112,80).

5.40. Il Collegio Sindacale dell'ANAS S.p.A., nel verbale n. 38, aveva segnalato la necessità di impugnare il lodo arbitrale dinanzi alla Corte di Appello *«specie per quanto attiene alla negata declinatoria in favore del giudice ordinario ed alla mancata sospensione dell'attività in corso per un accordo transattivo con l'impresa Locatelli»*.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale è stato trasmessa copia del predetto verbale, nel concordare con le decisioni assunte dal Collegio, ha chiesto, con nota 11 novembre 2003, n. 3449-3839, di essere tenuto informato sugli sviluppi della vicenda.

5.41. Tuttavia, con dispositivo n. 21957 emesso in data 15 ottobre 2003 (stesso giorno della seduta del Collegio di cui sopra), nel quale si dava notizia, anche, della rinuncia all'impugnativa del lodo da parte dell'ANAS, si autorizzava il pagamento di € 9.400.000,00, oltre IVA, a favore della Locatelli S.p.A. con accollo alla stessa di tutte le spese di funzionamento insieme a quelle legali di parte ANAS.

Nello stesso giorno, il 15 ottobre 2003, si emetteva il titolo di spesa n. 5681, di pari importo, a favore dell'Impresa appaltatrice.

c2) Appalti Impresa Toto

5.42. Il C.d.A. dell'ANAS deliberò, in data 6 febbraio 1992, l'approvazione del progetto per la realizzazione sulla S.S. n. 16 della variante di Francavilla a Mare - 1° stralcio, 1° lotto - dell'importo di £. 99.292.000.000 nonché l'affidamento, a trattativa privata, dei lavori stessi all'ATI Toto-Tordivalle-Sapaba-Lungarini per l'importo di £. 74.800.000.000 al netto del

ribasso del 15%.

In data 15 giugno 1992 i lavori vennero consegnati sotto riserve di legge in quanto subordinati all'acquisizione dei pareri favorevoli degli Enti interessati.

In data 22 febbraio 1993 l'affidamento venne dichiarato «privo di effetto» a causa della richiesta di modifica al tracciato da parte del comune di Francavilla e dell'Amministrazione Provinciale di Chieti.

Il Governo, nel periodo 26 luglio 1994-24 settembre 1996, al fine di regolamentare una serie di situazioni anomale verificatesi con gli appaltatori, emanò continui e reiterati decreti legge per disciplinare l'istituto del «riaffidamento» dei lavori, alla stessa impresa aggiudicataria e/o affidataria, che per qualunque ragione risultassero «sospesi». Tutti i decreti legge emanati nel suddetto periodo vennero convertiti con la legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Nella fattispecie, in attuazione dei citati decreti legge, l'ANAS – attraverso parere favorevole di un apposita commissione all'uopo costituita – riaffidò, con contratto a trattativa privata, in data 23 aprile 1997, i lavori in argomento alla stessa ATI succitata, allo stesso prezzo di £. 74.800.000.000 (€ 38.630.976,06).

Successivamente, dietro rinuncia delle imprese mandanti, la Toto S.p.A. assunse, da sola, i lavori (con l'assenso dell'ANAS dato con disposizione 22 dicembre 1998), mediante la stipula di un atto integrativo stipulato in data 13 gennaio 1999.

Nel tempo, si sono succedute n. 3 perizie suppletive che hanno elevato l'importo contrattuale a £. 217.924.899.000 (€ 112.564.514,25) e l'intero importo progettuale a £. 367.806.714.000 (€ 189.982.807,72).

L'impresa ha, inoltre, iscritto nei registri contabili n. 31 riserve di cui 11 risolte e definite mediante la stipula di un apposito atto

aggiuntivo, mentre per le altre 20, per complessive £. 29.450.000.000 (€ 15.209.655,68), è stato promosso l'istituto dell'art. 31bis della legge n. 109/94, con la richiesta di accordo bonario.

In estrema sintesi, le richieste delle venti riserve, vertevano sui seguenti argomenti:

(importi in lire)

Riserve		
N.	Oggetto	Importo
7	Ritardo per spostamento linee	4.120.000.000
8	Per monitoraggio e rilievi non previsti contrattualmente	1.099.000.000
9	Ristoro per minore produzione in galleria e interventi di sicurezza	867.388.584
10	Perdite subite per aumento anomalo prezzo gasolio	6.700.000.000
11	Maggiori oneri per interventi non previsti in progetto	2.481.084.109
12	Danni per mancato abbandono del proprietario dell'immobile	1.160.000.000
13	Interessi per ritardato pagamento SAL	30.858.637
16	Oneri per allontanamento delle acque di galleria	562.000.000
17	Oneri per maggior tempo di esecuzione lavori e maggiori danni	1.247.700.000
21	Per assestamento dei vigneti esistenti	55.000.000
22	Maggiori danni per fermo macchine e danni a terzi	3.048.420.000
23	Per invasione acqua in galleria	30.000.000
24	Ristoro per lavori di scavo superiori al previsto	648.332.402
25	Ristoro per esecuzione lavori in galleria a distanza superiore	1.313.734.377
26	Riconoscimento di prezzo diverso da quello previsto	71.921.600
27	Danni per le forti piogge	50.000.000
28	Corretta contabilizzazione non eseguita dalla Direzione lavori	305.850.600
29	Riconoscimento di lavorazioni superiori eseguite in galleria	448.305.270
30	Lavorazioni diverse ordinate dalla Direzione lavori	Non quantificato
31	Per danni provocati dalla forte caduta di acqua	470.000.000
Totale lire		29.450.000.000
Totale euro		15.209.655,68

Si riepilogano i pareri espressi dai singoli organi preposti all'esame.

(valori per mille)

	Riserve	Direz. Lavori	Comm.ne Collaudo	Resp. procedim	Accordo
£	29.450.000	8.150,037	8.190,512	8.596,577	7.330,762
€	15.209,65	4.209,14	4.230,05	4.439,86	3.786,55

L'Avvocatura dello Stato esprime parere favorevole sulla base di £. 6.808.133.506 (€ 3.516.107,52).

In data 25 luglio 2003, viene emesso il dispositivo che autorizza il pagamento, a favore della Toto S.p.A., della somma di € 4.543.861,24 (£. 8.796.914.890) di cui € 757.310,21 per oneri IVA.

Con l'erogazione di detta somma, l'importo progettuale viene ad

elevarsi a complessivi € 194.536.668,24 (£. 376.622.989.250) di cui per lavori € 116.351.065,28 (£. 225.255.661.840).

Il lavoro, nato con un costo progettuale complessivo di £. 99.292.000.000, è lievitato, negli anni, fino a raggiungere l'importo di £. 376.622.989.250 ovvero con un aumento del 370%.

- 5.43. Al C.d.A. del 20 marzo 2003, viene portato l'argomento sulla perizia suppletiva di € 18.938.981,34 facendo, però, riferimento al contratto a trattativa privata di *riaffidamento* dell'opera, sottoscritto in data 23 aprile 1997, e non al *primo affidamento* a trattativa privata, poi revocato, deliberato in data 15 giugno 1992.

Un contratto «*sospeso*» postula l'esistenza del rapporto sinallagmatico ancora vigente.

Un contratto «*inefficace*» rende l'atto nullo e quindi in grado di non produrre i suoi effetti, pertanto non si può *riaffidare un contratto inesistente*.

Nel conto economico progettuale, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, si prevede la spesa per revisione prezzi quando, invece, l'istituto revisionale è stato abrogato con decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359.

Nel contratto, stipulato in data 23 aprile 1997, non si doveva far beneficiare l'impresa appaltatrice del ricorso all'istituto revisionale *abrogato cinque anni prima*.

- 5.44. Per l'installazione di barriere di sicurezza centrali lungo la S.S. 434 è stato sottoscritto in data 18 febbraio 2000 con l'impresa: Toto S.p.A. il contratto n. 798 per un importo netto di € 7.808.429,37.

I lavori sono stati consegnati in data 14 febbraio 2000.

L'ultimazione dei lavori era prevista per il 9 maggio 2001 e sono stati prorogati al 29 settembre 2001.

Nel corso dei lavori, l'Impresa ha iscritto n. 18 riserve, al 7 SAL in data 24 aprile 2001, per € 2.645.671,43 che succintamente si riepilogano:

Riserve		
N.	Oggetto	Importo
1	Ritardato avvio lavori	134.278,79
2	Maggiori oneri espropriativi	Non quantificati
3	Imprecisione voci elenco prezzi	Non quantificati
4	Maggiori oneri aumento prodotti petroliferi	506.127,76
5	Maggiori oneri per ridotta produzione	1.265.319,40
6	Oneri per prescrizioni esecutive Enti terzi	103.291,38
7	Contabilizzazione sistema rilevato	29.064,36
8	Frana semiplinto B	29.430,30
9	Scavo in falda	80.427,45
10	Remunerazione armatura di sostegno	14.171,58
11	Smantellamento recinzioni	7.106,45
12	Muro sez. 88-116	269.141,37
13	Nuovo prezzo per griglia zincate	6.520,37
14	Maggiori oneri per muro prefabbricato sez. 77	8.460,98
15	Inondazione canale conagro	46.481,12
16	Oneri per mancata apertura I° lotto	112.342,29
17	Nuovo prezzo per cls rivestimento fossi	1.282,68
18	Maggiore costo barriere guard-rail	32.225,15
Totale		2.645.671,43

Rich. Impresa	Direz. Lavori	Collaudatore	Resp. Proced.	Accordo
2.645.671,43	1.212.010,94	971.344,11	909.710,79	946.533,63

L'accordo, per l'importo di € 946.533,63 è stato sottoscritto in data 19 dicembre 2003.

Il dispositivo di pagamento è stato emesso nello stesso giorno.

Non si rileva se le riserve siano state iscritte tutte al momento del raggiungimento del 10% dell'importo netto contrattuale, altrimenti non sarebbe stata rispettata la disposizione dell'art. 31bis che statuisce di dare inizio all'accordo bonario non appena le riserve raggiungono detto limite.

A fronte di una richiesta di € 2.645.671,43 l'impresa si è accordata su un importo di € 946.533,63 che rappresenta il 35,66 % del petitum.

5.45. Per l'eliminazione della frana al km 19,500 sulla S.S. 487, mediante una variante in galleria, è stato stipulato il contratto n.

561 con l'ATI Toto-Di Vincenzo in data 3 marzo 1999 per un importo netto di € 29.876.950,32 elevato, a seguito di perizie suppletive, a € 35.483.968,66.

I lavori sono stati consegnati con verbale del 19 novembre 1998 e l'ultimazione era prevista per il 15 agosto 2001.

Durante il corso dei lavori l'Impresa ha iscritto n. 21 riserve al 18° SAL, in data 7 aprile 2001, per un importo di € 6.996.892,84 che vengono sinteticamente così riepilogate:

Riserve		
N.	Oggetto	Importo
1	Maggiori oneri per sospensione lavori	1.367.000.000
2	Maggiori oneri per sospensione lavori	12.000.000
3	Ristoro per sondaggi e indagini geognostiche	8.500.000
4	Costi per realizzazione pali da 1200 mm di diametro	72.000.000
5	Danni da sospensione lavori tra le sezz. SC2 ed SC 21	1.425.000.000
6	Danni da sospensione lavori per ordinanza della Regione	600.000.000
7	Ristoro per smontaggio strutture di proprietà dell'ente Abruzzo	15.000.000
8	Per perforazione a vuoto di micropali da 300 mm	252.490.630
9	Oneri per sistemazione e riapertura strada comunale	9.900.000
10	Ristoro per scavo eseguito in galleria non previsto in contratto	880.817.600
11	Per aumento anomalo del prezzo del gasolio	3.700.000.000
12	Ristoro per aver operato in galleria con distanza non prevista	1.420.000.000
13	Maggiori danni per sfornellamento verificatosi in calotta	121.997.048
14-15	Maggiori costi per lavorazioni in galleria superiori al previsto	1.531.568.655
16	Sospensione lavori per ferie estive	360.000.000
17	Maggiori costi per prescrizione della Direzione lavori	693.072.185
18	Per corretta contabilizzazione prodotto con nuovo prezzo	40.362.049
19	Mancata rimozione da parte dell'ENEL di cavi elettrici	285.000.000
20	Per ridotta produzione per rinvenimento materiale di scavo	620.000.000
21	Ristoro per lavorazioni in galleria superiori a quelle previste	36.785.380
Totale lire		13.419.000.000
Totale euro		6.996.892,84

Rich. Impresa	Direz. Lavori	Collaudatore	Resp. Proced.	Accordo
6.996.892,84	2.232.074,22	2.845.167,97	2.829.722,60	1.800.000,00

L'Impresa non ha accettato l'accordo bonario sulla base di € 1.800.000,00 ed ha proposto ricorso al Tribunale di Roma in data 6 giugno 2003, formulando richiesta per € 6.996.892,84.

Dalla lettura dell'atto di citazione si rileva che già in occasione della sottoscrizione del 2° SAL erano state iscritte riserve che superavano il 10% dell'importo netto contrattuale, limite che doveva dare inizio alla procedura dell'accordo bonario come previsto dall'art. 31bis della legge n. 109/94.

c3) Galleria Maccagno. S.S. n. 394

5.46. A causa di una frana verificatasi sulla S.S. 394 al Km 39+900, in data 22 febbraio 2002, si è intervenuti, redigendo un progetto per la costruzione di una galleria artificiale della lunghezza di m. 112,65.

Nonostante la gravità dell'evento, che lo fa rientrare nella tipologia delle «somme urgenze», il relativo progetto è stato redatto dopo otto mesi, (laddove l'art. 147 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 554/1999, attuativo della legge quadro 109/1994 dispone un tempo di 10 giorni) in data 3 ottobre 2002, per l'importo di € 6.025.925,38 di cui per lavori € 4.582.793,73.

La consegna dei lavori è avvenuta il 9 gennaio 2003, quasi un anno dopo.

Il relativo contratto è stato stipulato in data 3 giugno 2003, cioè dopo 16 mesi dall'evento.

Il tempo utile per la ultimazione dell'opera, veniva fissato in 180 giorni.

Malgrado anche l'autorevole intervento, per accelerare i lavori, da parte di un rappresentante del C.d.A. dell'ANAS, alla data del 2 febbraio 2004, i lavori risultano ancora in corso ed all'Impresa sono stati contabilizzati n. 3 SAL, per altrettanti certificati di acconto, per un importo complessivo di € 2.054.000,00, cioè meno del 50% dell'importo contrattuale netto.

Conclusivamente: in presenza di lavori ritenuti di somma urgenza, la realizzazione di una galleria artificiale di 112 metri, sta richiedendo tempi tali che, al 50% dell'opera realizzata, si attestano ad una velocità di esecuzione di metri 4,30 l'anno.

E l'opera di somma urgenza non è ancora terminata.

c4) Art. 18. Legge 109/94

5.47. In via preliminare la Corte sottolinea l'esigenza di una armonizzazione normativa dell'art. 18 della legge 109/94 con l'art. 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla corresponsione dei compensi speciali previsti a favore del personale tecnico dell'amministrazione per la partecipazione al processo di costruzione delle nuove opere stradali e autostradali. Con la riforma normativa contenuta nel citato D.Lgs. n. 165/01 è stato reintrodotta, in modo tassativo, il criterio di onnicomprensività del trattamento remunerativo corrisposto ai dirigenti pubblici: criterio da ritenersi applicabile anche nei confronti dei dirigenti ANAS stante la loro qualità di dirigenti pubblici. Tale interpretazione è confortata non solo dal contenuto dell'art. 19 del D.Lgs. 165/01 secondo cui il trattamento economico dei dirigenti è regolato ai sensi del successivo art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo ma anche dall'interpretazione logico-sistematica del criterio di onnicomprensività che mira ad escludere, nei confronti del dirigente, di introitare direttamente compensi connessi con lo svolgimento di propri compiti istituzionali ovvero di quelle attività comunque connesse o collegate con questi ultimi.

Il diverso opinamento verrebbe a frustrare la finalità della norma e si tramuterebbe in un ingiustificato arricchimento da parte del dirigente interessato con contestuale depauperamento delle finanze pubbliche derivante dal mancato versamento in conto entrate del Tesoro dei proventi spettanti nominalmente al dirigente e che obbligatoriamente debbono essere riversati all'Erario.

L'ANAS non si è attenuta all'applicazione del suddetto criterio di onnicomprensività, previsto anche per i dirigenti privati, corrispondendo agli interessati l'aliquota degli accantonamenti

eseguiti la cui consistenza – come illustrato in seguito – è di notevole entità.

5.48. Con nota n. 21195 del 6 ottobre 2003, vengono forniti dal Presidente-Amministratore dell'ANAS S.p.A., dei chiarimenti in ordine all'applicazione del criterio di attribuzione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della legge n. 109/1994, così come formulato nelle «Procedure applicative».

Al riguardo occorre riepilogare le date di riferimento di applicazione di tale articolo come cronologicamente emanate con le rispettive leggi.

Il testo dell'art. 18, nella prima stesura della «Merloni», emanata in data 11 febbraio 1994, disponeva che una quota, non superiore all'1%, dell'importo preventivato dell'opera, fosse destinato al personale tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le modifiche apportate con la seconda «Merloni» (D.L. 3 aprile 1995 n. 101 convertito con legge 2 giugno 1995, n. 216) hanno previsto che, destinatario dell'incentivo – sempre pari all'1% del costo dell'opera – fosse anche il coordinatore unico.

La legge 18 novembre 1998, n. 415 («Merloni ter») ha ulteriormente modificato il testo dell'art. 18 inserendo, tra i destinatari dell'incentivo – sempre pari all'1% del costo dell'opera – anche il responsabile del procedimento ed i suoi collaboratori.

Solo con l'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144, l'aliquota dell'1% è stata elevata all'1,50%.

Pertanto l'eventuale corrispettivo dovrà essere, fino alla data del 1 giugno 1999, commisurato all'1% dell'importo progettuale, e solo dopo tale data potrà essere ragguagliato, con l'entrata in vigore della legge n. 144/1999, nella misura superiore dell'1,50%. Nessuna delle varie versioni della «Merloni» ha mai disposto per

il passato.

In data 7 Aprile 1998, il Ministero Infrastrutture e Trasporti (allora Lavori Pubblici) emanò il primo regolamento di applicazione dell'art. 18 in cui prevedeva la ripartizione dell'incentivo nella misura massima dell'1% dell'importo progettuale.

Con l'entrata in vigore della citata legge n. 144/1999, il Ministro diramò una seconda circolare – in data 2 novembre 1999 – con la quale rideterminò la ripartizione degli incentivi sulla base della nuova aliquota dell'1,5%.

L'argomento della individuazione dei «collaboratori» può dare origine ad insofferenze e malcontenti da parte del personale, poiché la legge attribuisce il compito per l'individuazione dei soggetti cui corrispondere il premio incentivante, alla figura del responsabile del procedimento, sarà cura di quest'ultimo, avere particolare attenzione, nell'assolvere al gravoso compito, segnalando tutti i collaboratori che hanno partecipato, alla realizzazione dell'opera: dalla progettazione al collaudo segnalando sia i collaboratori tecnici della fase progettuale sia quelli amministrativi e contabili che hanno prestato la loro opera nelle fasi successive.

- 5.49. Nel prospetto che segue vengono riportate le perizie di variante e i progetti che sono stati approvati dal C.d.A. dell'ANAS S.p.A. nell'anno 2003, nei cui piani economici è evidenziato l'onere che la Società dovrà sostenere per i compensi previsti dall'art. 18 della legge quadro 109/94 che ammonta ad oltre € 255 mln.

Progetti e perizie di variante deliberate dal C.d.A. nell'anno 2003.**Corrispettivo ex art. 18 Legge 109/94**

(ad esclusione dei lavori affidati da concessionarie autostradali)

Pp = progetto preliminare**Pd** = progetto definitivo**Pe** = progetto esecutivo**Pv** = perizia di variante

(valori in unità)

C.d.A.	Progetto/Perizia di variante			
	Tipo N./Anno	Lav. base appalto	Art. 18	Regione
6.2.03	Pv 332/02	17.727.200,00	947.914,53	Sicilia
	Pv 24/02	12.333.165,52	850.610,04	Piemonte
	Pv 51/02	26.067.964,03	1.260.510,93	Piemonte
	Pv 13018/01	35.040.876,48	980.780,52	Lombardia
Totale Febbraio		91.169.206,03	4.039.816,02	
6.3.03	Pe 8177/02	41.735.201,41	?	Aut. SA-RC
20.3.03	Pv 996/03	2.147.558,25	?	Abruzzo
Totale Marzo		43.882.759,66		
3.4.03	Pe 1/2	564.887.294,00	8.183.025,13	Sicilia
	Pp 30/03	39.495.068,47	1.200.000,00	Liguria
	Pp 31/03	144.000.000,00	13.000.000,00	Liguria
	Pp 32/03	150.157.000,00	11.000.000,00	Liguria
	Pp 27/03	74.894.500,00	4.770.000,00	Genova
	Pp 29/03	111.950.400,00	7.276.776,00	Liguria
	Pp 1/03	113.548.401,82	969.703,35	Puglia
	Pp /03	177.162.414,49	6.164.842,64	Lombardia
	Pp 33839/03	198.000.000,00	?	Puglia
	Pv 25/03	11.258.224,55	?	Liguria
	Pv 119/02	2.869.565,20	885.484,44	Marche
	Pp 3729/03	33.200.000,00	498.000,00	Basilicata
17.4.03	Pe 3671/02	46.000.000,00	690.000,00	Basilicata
	Pe 3672/02	48.700.000,00	730.500,00	Basilicata
	Pp 1784/02	478.421.719,69	6.933.648,11	Campania
	Pd 1585/03	170.076.500,00	2.505.000,00	Umbria
	Pp /03	349.646.000,00	502.500,00	Umbria
	Pd 121/03	64.027.862,85	949.029,59	Marche
	Pp 6632/03	66.597.810,63	575.978,00	Sardegna
	Pe 7882/03	48.845.124,51	732.676,87	Emilia Romagna
	Pp 7892/03	58.507.297,84	?	Emilia Romagna
	Pv 23/02	7.316.736,47	308.606,03	Liguria
	Pv 7873/02	9.129.217,51	548.600,92	Emilia Romagna
	Pe 23-25/03	536.412.899,89	8.046.193,30	Asti-Cuneo
Totale Aprile		3.505.104.037,92	76.470.564,38	
08.5.03	Pp 26/03	154.977.859,17	2.324.667,00	Asti-Cuneo
	Pp 28/03	68.579.841,00	?	Asti-Cuneo
	Pv 6637/03	1.344.002,86	?	Sardegna
	Pp 13380/03	183.307.665,28	?	Lombardia
Totale Maggio		408.209.368,31	2.324.667,00	
5.6.03	Pd 26/03	188.840.975,29	2.736.825,73	Liguria
	Pp 6/03	74.153.597,10	1.112.303,96	Sicilia
	Pe 6632/03	66.446.639,41	575.978,00	Sardegna
	Pv 6634/03	1.034.407,30	?	Sardegna
	Pv 6868/03	26.821.019,55	?	Friuli V. Giulia
	Pv 17154/02	1.265.452,56	?	Toscana
	Pv 1573/03	9.471.988,75	150.000,00	Umbria
20.6.03	Pp 12894/03	181.961.224,73	2.729.418,00	Calabria
	Pv 11609/03	6.785.464,98	101.782,50	Toscana
	Pv 13558/03	13.112.429,75	181.682,49	Toscana
	Pp 1840/03	134.836.246,81	1.618.034,96	Campania
Totale Giugno		704.729.446,23	9.206.025,64	

(continua)

Progetti e perizie di variante deliberate dal C.d.A. nell'anno 2003.**Corrispettivo ex art. 18 Legge 109/94**

(ad esclusione dei lavori affidati da concessionarie autostradali)

Pp = progetto preliminare**Pd** = progetto definitivo**Pe** = progetto esecutivo**Pv** = perizia di variante

(valori in unità)

C.d.A.	Progetto/Perizia di variante			
	Tipo N./Anno	Lav. base appalto	Art. 18	Regione
3.4.03	Pe 1/2	564.887.294,00	8.183.025,13	Sicilia
	Pp 30/03	39.495.068,47	1.200.000,00	Liguria
	Pp 31/03	144.000.000,00	13.000.000,00	Liguria
	Pp 32/03	150.157.000,00	11.000.000,00	Liguria
	Pp 27/03	74.894.500,00	4.770.000,00	Genova
	Pp 29/03	111.950.400,00	7.276.776,00	Liguria
	Pp 1/03	113.548.401,82	969.703,35	Puglia
	Pp /03	177.162.414,49	6.164.842,64	Lombardia
	Pp 33839/03	198.000.000,00	?	Puglia
	Pv 25/03	11.258.224,55	?	Liguria
	Pv 119/02	2.869.565,20	885.484,44	Marche
17.4.03	Pp 3729/03	33.200.000,00	498.000,00	Basilicata
	Pe 3671/02	46.000.000,00	690.000,00	Basilicata
	Pe 3672/02	48.700.000,00	730.500,00	Basilicata
	Pp 1784/02	478.421.719,69	6.933.648,11	Campania
	Pd 1585/03	170.076.500,00	2.505.000,00	Umbria
	Pp /03	349.646.000,00	502.500,00	Umbria
	Pd 121/03	64.027.862,85	949.029,59	Marche
	Pp 6632/03	66.597.810,63	575.978,00	Sardegna
	Pe 7882/03	48.845.124,51	732.676,87	Emilia Romagna
	Pp 7892/03	58.507.297,84	?	Emilia Romagna
	Pv 23/02	7.316.736,47	308.606,03	Liguria
	Pv 7873/02	9.129.217,51	548.600,92	Emilia Romagna
	Pe 23-25/03	536.412.899,89	8.046.193,30	Asti-Cuneo
	Totale Aprile	3.505.104.037,92	76.470.564,38	
08.5.03	Pp 26/03	154.977.859,17	2.324.667,00	Asti-Cuneo
	Pp 28/03	68.579.841,00	?	Asti-Cuneo
	Pv 6637/03	1.344.002,86	?	Sardegna
	Pp 13380/03	183.307.665,28	?	Lombardia
	Totale Maggio	408.209.368,31	2.324.667,00	
5.6.03	Pd 26/03	188.840.975,29	2.736.825,73	Liguria
	Pp 6/03	74.153.597,10	1.112.303,96	Sicilia
	Pe 6632/03	66.446.639,41	575.978,00	Sardegna
	Pv 6634/03	1.034.407,30	?	Sardegna
	Pv 6868/03	26.821.019,55	?	Friuli V. Giulia
	Pv 17154/02	1.265.452,56	?	Toscana
	Pv 1573/03	9.471.988,75	150.000,00	Umbria
20.6.03	Pp 12894/03	181.961.224,73	2.729.418,00	Calabria
	Pv 11609/03	6.785.464,98	101.782,50	Toscana
	Pv 13558/03	13.112.429,75	181.682,49	Toscana
	Pp 1840/03	134.836.246,81	1.618.034,96	Campania
	Totale Giugno	704.729.446,23	9.206.025,64	
9.7.03	Pd 28/03	185.984.502,11	6.739.738,04	Liguria
	Pe 40/03	53.081.368,74	796.000,00	Liguria
	Pe 41/03	64.159.199,83	962.500,00	Liguria
	Pv 1612/03	741.610,09	1.066.808,87	Umbria
	Pd 2248/03	491.146.401,16	6.876.049,62	Aut. SA-RC
	Pp 6646/03	210.597.928,91	3.158.968,93	Sardegna
31.7.03	Pv 1848/03	2.525.172,39	?	Campania
	Pd 7893/03	79.402.671,84	1.191.040,08	Emilia Romagna
	Pv 9310/02	3.037.015,72	?	Calabria
	Totale Luglio	1.090.675.870,79	20.791.105,54	

(continua)

Progetti e perizie di variante deliberate dal C.d.A. nell'anno 2003.**Corrispettivo ex art. 18 Legge 109/94**

(ad esclusione dei lavori affidati da concessionarie autostradali)

Pp = progetto preliminare**Pd** = progetto definitivo**Pe** = progetto esecutivo**Pv** = perizia di variante

(valori in unità)

C.d.A.	Progetto/Perizia di variante			
	Tipo N./Anno	Lav. base appalto	Art. 18	Regione
25.9.03	Pp 6649/03	545.267.226,21	8.278.348,57	Sardegna
	Pd 6645/03	35.461.307,37	527.592,00	Sardegna
	Pd 19074/03	185.823.373,45	?	Calabria
	Pd 7900/03	59.239.047,97	877.410,72	Emilia Romagna
	Pv 1627/03	806.894,26	?	Umbria
Totale Settembre		826.597.849,26	9.683.351,29	
6.11.03	Pe 20723/03	163.868.972,61	2.458.034,59	Calabria
	Pd 29022/03	79.021.180,11	903.000,00	Lazio
	Pv 1121/02	5.303.886,36	598.940,82	Molise
	Pp 6648/03	142.544.379,00	2.138.165,00	Sardegna
	Pd /03	486.502.959,00	9.318.930,50	Lombardia
Totale Novembre		877.241.377,08	15.417.070,91	
9.12.03	Pd 13587/03	138.952.315,79	2.048.299,74	Lombardia
	Pd 1869/03	178.476.582,72	2.647.223,74	Campania
	Pv 32453/03	26.460.592,30	496.908,89	Lazio
	Pd /03	251.934.122,91	3.779.011,84	Lombardia
	Pd /03	31.013.310,20	465.199,65	Lombardia
22.12.03	Pp /03	68.350.900,00	1.025.264,00	Piemonte
	Pp /03	797.477.040,00	72.604.176,00	Calabria
	Pd 60/2003	103.137.426,48	1.020.000,00	Piemonte
	Pd 1894/03	91.898.745,89	1.365.215,40	Campania
	Pp 7692/03	36.285.632,27	539.352,29	Puglia
	Pv 13143/03	0	334.169,16	Lombardia
	Pv 118/03	2.283.696,83	742.000,00	Piemonte
	Pv 33556/03	4.442.197,52	0	Lazio
	Pv 33554/03	2.048.110,60	0	Lazio
Totale dicembre		1.736.407.108,61	87.640.775,49	
Totale generale		9.284.017.023,89	225.573.376,27	

c5) Art. 31bis. Legge 109/94

5.50. La ratio della norma, dettata dall'art. 31bis della legge quadro sui lavori pubblici n. 109/94, è quella di aver voluto introdurre un procedimento accelerato per la composizione, in via stragiudiziale e tempestiva, delle controversie che possono insorgere, durante il corso dei lavori, con le imprese esecutrici.

Il periodo di tempo, previsto dall'iter procedurale, intercorrente dalla proposta di bonario componimento che il responsabile del procedimento formula alla ditta imprenditrice, all'emanazione del provvedimento di delibera, da parte dell'ente committente, è di